Emilio Venturin
STUDIO DI CONSULENZA
FISCALE•TRIBUTARIA•DEL LAVORO•DIREZIONALE

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

MALATTIA DEL LAVORATORE
Tutele, obblighi e sanzioni

L'evento malattia è uno degli eventi tutelati che comportano la sospensione della prestazione lavorativa.

La legge e la contrattazione collettiva prevedono un sistema di "tutela forte" del lavoratore sotto l'aspetto della conservazione del posto di lavoro (cosiddetto periodo di comporto) e sotto l'aspetto economico, prevedendo il diritto a percepire una retribuzione o una indennità economica, pur in assenza di una effettiva prestazione lavorativa.

Conservazione del posto di lavoro e diritto a percepire il trattamento economico che sono comunque subordinati al rispetto da parte del lavoratore di una serie di obblighi e di adempimenti, il cui mancato rispetto può comportare conseguenze non solo di natura economica ma anche di natura disciplinare da parte del datore di lavoro.

Adempimenti da parte del lavoratore ammalato. I principali adempimenti a cui è tenuto il lavoratore ammalato sono:

- Obbligo di avvisare il datore di lavoro;
- Obbligo di certificare lo stato di malattia;
- Obbligo di reperibilità durante la malattia.

Con riferimento al primo obbligo, in caso di malattia, anche di un solo giorno, il lavoratore è tenuto ad avvisare immediatamente il datore di lavoro dell'assenza; il tempo entro cui deve avvisare, è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva, fermo restando che il datore di lavoro può stabilire tempi e metodi con un eventuale regolamento interno.

Con riferimento all'obbligo di certificazione, il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente dal medico curante o, in alternativa, consegnare il certificato medico alla ditta, entro 2 giorni dal rilascio.

Decorrenza dell'indennità di malattia

Come precisato dall'INPS, la malattia decorre:

- In caso di visita ambulatoriale, dalla data in cui viene prodotta la certificazione medica, che coincide con la data di inizio della malattia;
- In caso di visita domiciliare, dal giorno del rilascio del certificato, oppure dal giorno precedente la sussistenza dello stato morboso;
- Qualora la visita medica venga effettuata al termine della giornata lavorativa, la prognosi

ricomprende anche la giornata lavorativa (il medico barra la casella apposita nel certificato).

Il lavoratore che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

Reperibilità durante le fasce orarie

Al fine di consentire un controllo in merito allo stato di malattia del lavoratore, è previsto l'obbligo del lavoratore del settore privato di essere reperibile durante il periodo di **malattia presso il domicilio** indicato nel certificato, tutti giorni (compresi festivi e non lavorativi) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Le visite fiscali di controllo possono essere disposte di spontanea iniziativa dall'INPS o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

E' previsto **l'esclusione dall'obbligo** di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è riconducibile patologie gravi che richiedono terapie salvavita o stati patologici connessi al una situazione di invalidità riconosciuta.

Tali patologie devono risultare da **idonea documentazione**, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

Assenza dalla visita medica di controllo

Perdita del trattamento economico

Con riferimento agli aspetti economici che impattano sull'indennità di malattia, l'assenza alle visite mediche di controllo, salvo casi di giustificato motivo che dovrà essere dimostrato dal lavoratore, comporta l'applicazione di un sistema sanzionatorio "incrementale" nella seguente misura e avendo a riferimento lo stesso evento malattia:

Assenza	Sanzione
Prima visita di controllo	Perdita totale del trattamento economico per i primi 10 giornidi malattia
Seconda visita di controllo	Riduzione del 50% del trattamento economico per i giornisuccessivi al 10°
Terza visita di controllo	Sospensione erogazione indennità INPS

Resta inteso che l'assenza alla visita medica di controllo con perdita del diritto all'indennità di malattia a carico INPS comporta il venir meno al diritto del lavoratore a percepire l'integrazione a carico azienda

Procedura disciplinare

Oltre all'aspetto sanzionatorio di tipo economico (indennità INPS e/o indennità a carico azienda) l'eventuale assenza del lavoratore durante le fasce di reperibilità costituisce un inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, che comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

Resta inteso che l'applicazione delle sanzioni deve comunque seguire la normale procedura di contestazione nel rispetto dello Statuto dei lavoratori.